

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 200**

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Decreto, e relativa relazione, concernente la ripartizione  
delle risorse assegnate al Fondo unico per gli incentivi  
alle imprese

*(Parere ai sensi dell'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448)*

—————

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 19 marzo 2003)**

—————



# Ministero delle Attività Produttive

DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

## RELAZIONE PER LE COMMISSIONI PARLAMENTARI

OGGETTO: Applicazione articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Fondo unico per gli incentivi alle imprese.

1. L'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 - collegato alla finanziaria 1999 - prevede che le autorizzazioni legislative di spesa ed i rifinanziamenti concernenti gli interventi alle imprese gestiti dal Ministero delle attività produttive affluiscono ad un apposito Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese.  
E' altresì previsto che con decreto del Ministro delle attività produttive, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sia effettuata la ripartizione delle risorse globalmente assegnate ai vari interventi.
2. Tale disposizione consente:
  - una maggiore trasparenza degli interventi, in quanto tutte le somme destinate dal bilancio agli incentivi alle imprese sono facilmente individuabili;
  - una migliore elasticità della gestione degli incentivi, in quanto saranno possibili compensazioni tra i vari interventi nell'ambito dello stanziamento complessivo assegnato. La gestione delle risorse non avverrà più per singoli capitoli, ma per interventi.
3. Per il 2003 il "Fondo per gli incentivi alle imprese" corrisponde al capitolo 7420 dello stato di previsione del Ministero i cui stanziamenti nel triennio 2003/2005 sono i seguenti:

(in euro)

INTERVENTO	2002	2003	2004
Importo globale da bilancio 2003/2005	3.604.960.420	2.877.146.203	3.776.466.000

Gli importi derivano:

- dagli stanziamenti preesistenti pari a € 3.654.960.420 per il 2003, € 2.577.146.203 per il 2004 e € 2.826.466.000 per il 2005
- dai finanziamenti specifici disposti in tabella D) dalla legge finanziaria 2003:

- per gli interventi nelle aree depresse (legge 488/92 programmazione negoziata) pari a 950 milioni euro nel triennio (100 milioni per il 2003, 100 milioni per il 2004 e 750 milioni per il 2005)
  - per la prosecuzione del programma EFA (articolo 80, comma 60) 50 milioni di euro per il 2003
  - per gli interventi per l'industria aeronautica (articolo 79 comma 1 - allegato 1 finanziaria) limite di impegno a partire dal 2004 (anno terminale 2018) di 100 milioni di euro
- dalla rimodulazione degli stanziamenti preesistenti del fondo unico per gli incentivi alle imprese disposta con la tabella F della legge finanziaria 2003: - 200 milioni nel 2003, + 100 milioni nel 2004 e + 100 milioni nel 2005.
4. Per quanto riguarda le disposizioni della finanziaria 2003 occorre anche tener conto che il secondo comma dell'articolo 60 della legge finanziaria 2003 ha previsto:
- la costituzione presso il Ministero delle attività produttive di un apposito Fondo in cui confluiscono le risorse della legge 488/92 e della programmazione negoziata
  - che gli oneri relativi al funzionamento dell'Istituto per la promozione industriale (IPI) riguardanti le iniziative e le attività di assistenza tecnica afferenti alle autorizzazioni di spesa della legge 488/92 e della programmazione negoziata gravino sul fondo sopraccitato.
5. Ai fini della ripartizione delle risorse si propone di seguire i seguenti criteri:
- a) di non modificare lo stanziamento specifico di 50 milioni di euro previsto dalla finanziaria 2003 per la prosecuzione del programma EFA (articolo 80 comma 60 finanziaria 2003), né quello del limite di impegno di 100 milioni di euro a partire dal 2004 previsto dalla finanziaria 2003 per gli interventi per l'industria aeronautica (articolo 79 comma 1 - allegato 1 finanziaria 2003)
  - b) di ripartire secondo lo schema seguente lo stanziamento aggiuntivo di 950 milioni di euro nel triennio 2003/2005 previsto dalla finanziaria complessivamente per le aree depresse (tabella D legge finanziaria 2003) tra i due interventi (legge 488/92 e programmazione negoziata):

(in milioni di euro)

INTERVENTO	2003	2004	2005
Incentivi attività produttive: legge 488/92	65	60	413
Programmazione negoziata	35	40	337
TOTALE	100	100	750

Su tali stanziamenti graveranno anche gli oneri relativi al funzionamento dell'Istituto per la promozione industriale (IPI) riguardanti le iniziative e le attività di assistenza connesse a detti interventi.

\*\*\*\*\*

- c) di attuare, secondo il seguente schema di cui all'allegato A, la rimodulazione degli stanziamenti preesistenti del fondo unico per gli incentivi alle imprese pari a: - 200 milioni nel 2003, + 100 milioni nel 2004 e + 100 milioni nel 2005 (tabella F della legge finanziaria 2003).

La rimodulazione viene disposta rinviando al 2004 e al 2005 parte degli stanziamenti per 200 milioni di euro già previsti nel decreto di riparto dello scorso anno. Le riduzioni di stanziamento proposte per l'anno 2003 non procurano problemi all'operatività corrente degli interventi stessi in quanto sono ancora disponibili fondi non utilizzati dell'anno 2002.

- d) di aumentare per il 2003 di 24,911 milioni di euro lo stanziamento del Fondo centrale di garanzia le cui disponibilità sono molto ridotte in relazione alle previste richieste di intervento da parte delle PMI . A tale aumento, che è il linea con le indicazioni contenute nel DPEF, si provvede:
- per 4 milioni di euro (2 milioni per il 2003 e 2 milioni per il 2004) : utilizzando la riduzione dello stanziamento per il finanziamento dell'IPI a carico del Fondo unico per gli incentivi alle imprese che si realizza in attuazione del disposto dell'articolo 60 della legge finanziaria 2003 <sup>1</sup>.
  - per 3 milioni di euro (1,5 milioni per il 2003 e 1,5 milioni per il 2004) utilizzando parte dello stanziamento previsto per il settore aeronautico
  - per 3 milioni di euro utilizzando parte dello stanziamento previsto per la ricerca mineraria
  - per 2 milioni di euro utilizzando parte dello stanziamento previsto per gli interventi di cui all'articolo 114, comma 4 e 6 della legge finanziaria 2001
  - per 12,911 milioni di euro anticipando al 2003 lo stanziamento 2004 per lo stesso fondo di garanzia. A tal fine si provvede a spostare al 2004 parte dei fondi previsti per gli incentivi per la ristrutturazione dell'industria bellica. Lo spostamento dei fondi non comporta problemi alla operatività dell'intervento in quanto le somme sono già impegnate e i pagamenti sono previsti nell'esercizio successivo.

Sulla base di tali criteri la ripartizione del fondo unico è quella risultante dall'allegato al decreto.

Nell'allegato B sono riportati i dati contabili riferiti ai vari interventi con le modifiche apportate rispetto alla legislazione vigente.

\*\*\*\*\*

6. A partire dal 1 luglio 2000 una parte degli interventi a suo tempo gestiti dal Ministero è stata conferita alle Regioni in applicazione del decreto legislativo 112/98. Allo stato il trasferimento non ha ancora interessato le Regioni a statuto speciale: Sicilia e Valle d'Aosta che non hanno ancora provveduto ad adeguare gli statuti. Sebbene sia prevedibile che nel corso dell'anno 2003 il processo di conferimento delle funzioni sia completato anche per le dette Regioni appare opportuno stabilire, nel decreto di riparto delle risorse, una clausola di salvaguardia che consenta il concreto avvio degli interventi nel caso in cui vi fossero dei ritardi nel conferimento delle funzioni a tali regioni. Si è quindi previsto che gli stanziamenti riferiti alle Regioni a statuto speciale saranno utilizzati dal Ministero delle attività produttive, in caso di mancato trasferimento delle funzioni, per gli interventi di seguito indicati:

---

<sup>1</sup> L'articolo 60 della finanziaria prevede che gli oneri relativi al funzionamento dell'Istituto per la promozione industriale (IPI) riguardanti le iniziative e le attività di assistenza connesse agli interventi della legge 488/92 e della programmazione negoziata devono gravare sulle disponibilità previste per detti interventi

INTERVENTO	PERCENTUALE FONDI DA ASSEGNARE
Art. 13 del D.L. n. 79/1997 convertito con L. 28 maggio 1997, n. 140 - "Misure fiscali a sostegno dell'innovazione nelle imprese industriali"(così come modificata dalla Legge 7 agosto 1997, n. 266, articolo 17)	14,70
Legge 27 dicembre 1997 n. 449 - Art. 11 - "Interventi a favore del commercio e turismo" (così come modificata dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448, dalla legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'art. 145 comma 74 legge finanziaria 2001)	19,10
Legge 8 agosto 1995, n. 341 - Art. 1 - "Agevolazioni in forma automatica" (così come modificata dalla L. 7 agosto 1997, n. 266, articolo 8).	47,20
Legge 7 agosto 1997, n. 266 - Art. 8 c. 2 - "Incentivi automatici"	19,00

Le percentuali indicate riprendono quelle fissate per l'anno 2003.

La predetta quantificazione, è riferita solo agli stanziamenti che saranno attribuiti alle Regioni Sicilia e Valle d'Aosta.

7. Qualora si dovessero presentare nell'esercizio particolari esigenze il Ministero si riserva la possibilità di apportare eventuali modifiche operando sulla base di quanto previsto dalla contabilità generale dello Stato per gli spostamenti di fondi nell'ambito della stessa Unità previsionale di base.
8. Per assicurare una maggiore flessibilità al sistema non si ritiene di ripartire, così come già fatto in passato, tra i vari interventi lo stanziamento di "cassa" che sarà utilizzato sulla base delle necessità effettive dei vari interventi.
9. Si allega la bozza del decreto del Ministro delle attività produttive che si intende adottare.

ALLEGATO A

RIMODULAZIONE DISPONIBILITA' FONDO UNICO

INTERVENTI	ANNO 2003			ANNO 2004			ANNO 2005		
	Importi a legislazione vigente	rimodulazione degli stanziamenti del fondo unico degli incentivi	TOTALE	Importi a legislazione vigente	rimodulazione degli stanziamenti del fondo unico degli incentivi	TOTALE	Importi a legislazione vigente	rimodulazione degli stanziamenti del fondo unico degli incentivi	TOTALE
Cofinanziamento programmi regionali commercio e turismo: legge 266/97.	51.645.690	- 51.645.690	-	51.645.690	1.645.690	53.291.380	-	50.000.000	50.000.000
Cofinanziamento dei sistemi turistici locali art. 5, legge 29 marzo 2001, n. 135	51.645.690	- 51.645.690	-	51.645.690	1.645.690	53.291.380	-	50.000.000	50.000.000
Incentivi per la reindustrializzazione delle aree siderurgiche: legge 181/89	25.822.845	- 20.272.999	5.549.846	-	- 20.272.999	20.272.999	-	-	-
Interventi per lo sviluppo di un polo di attività industriali nel comune di Genova Articolo 145 comma 52 legge finanziaria 2001	5.164.569	- 5.164.569	-	-	- 5.164.569	5.164.569	-	-	-
Legge 266/97 art. 14 Aree di degrado urbano	51.645.690	- 51.645.690	-	12.911.000	51.645.690	64.556.690	-	-	-
Legge 49/85 art. 17 (legge Marcora sulla cooperazione)	19.625.362	- 19.625.362	-	-	- 19.625.362	19.625.362	-	-	-
<b>TOTALE</b>	-	- 200.000.000	-	-	100.000.000	-	-	100.000.000	-

Importi in euro

Specifica dei vari interventi e delle modifiche apportate rispetto alla legislazione vigente

INTERVENTI	ANNO 2003			ANNO 2004			ANNO 2005					
	Importi a legislazione vigente	Stanziam. e modifiche degli stanziamenti del fondo unico degli incentivi	Stanziam. aggiuntivi finanziaria 2003	TOTALE	Importi a legislazione vigente	Stanziam. e modifiche degli stanziamenti del fondo unico	Stanziam. aggiuntivi finanziaria 2003	TOTALE	Importi a legislazione vigente	Stanziam. e modifiche degli stanziamenti del fondo unico degli incentivi	Stanziam. aggiuntivi finanziaria 2003	TOTALE
Cofinanziamento programmi regionali commercio e turismo: legge 266/97,	51.645.690	51.645.690	-	15.493.707	51.645.690	1.645.690	-	53.291.380	50.000.000	50.000.000	-	100.000.000
Cofinanziamento dei sistemi turistici locali art. 5, legge 29 marzo 2001, n. 135	51.645.690	51.645.690	-	15.493.707	51.645.690	1.645.690	-	53.291.380	50.000.000	50.000.000	-	100.000.000
<b>Legge 27 dicembre 1997 n. 449 - Art. 11</b>	15.493.707	103.291.380	-	15.493.707	103.291.380	3.291.380	-	106.582.760	100.000.000	100.000.000	-	200.000.000
<b>Totale piano gestione 1</b>	170.785.087	103.291.380	-	15.493.707	103.291.380	3.291.380	-	106.582.760	100.000.000	100.000.000	-	200.000.000
Interventi per l'aeronautica legge 808/86 e rit. legge 140/99 art.1 lett. a) e b) ed art 2	530.814.400	1.500.000	50.000.000	579.314.400	492.080.133	1.500.000	100.000.000	590.580.133	450.764.000	-	100.000.000	550.764.000
<b>Totale piano gestione 2</b>	530.814.400	1.500.000	50.000.000	579.314.400	492.080.133	1.500.000	100.000.000	590.580.133	450.764.000	-	100.000.000	550.764.000
legge 17 febbraio 1982, n. 46: innovazione tecnologica. Misure a sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo nelle imprese industriali Articolo 108 legge finanziaria 2001	202.451.243	-	-	202.451.243	58.876.000	-	-	58.876.000	-	-	-	-
<b>Totale piano gestione 3</b>	46.481.121	-	-	46.481.121	58.876.000	-	-	58.876.000	-	-	-	-
Incentivi per la riindustrializzazione delle aree siderurgiche: legge 181/89	25.822.845	20.272.999	-	5.549.846	20.272.999	-	-	20.272.999	-	-	-	-
Interventi per la ristrutturazione produttiva dell'industria bellica: legge 237/93	25.822.845	16.411.000	-	9.411.845	16.411.000	-	-	16.411.000	-	-	-	-
Interventi per lo sviluppo di un polo di attività industriali nel comune di Genova Articolo 145 comma 52 legge finanziaria 2001	5.164.569	5.164.569	-	-	5.164.569	-	-	5.164.569	-	-	-	-
<b>Totale piano gestione 4</b>	56.810.259	41.848.568	-	14.961.691	41.848.568	-	-	41.848.568	-	-	-	-
Interventi per la ricerca mineraria legge 752/82 artt.9 e 17	18.075.991	3.000.000	-	15.075.991	-	-	-	-	-	-	-	-
Interventi per assicurare l'ottimale ripristino ambientale e incrementare il livello di sicurezza delle cave Articolo 114, comma 4 e 6 legge finanziaria 2001	7.746.853	2.000.000	-	5.746.853	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totale piano gestione 5</b>	25.822.844	5.000.000	-	20.822.844	-	-	-	-	-	-	-	-
Incentivi alle attività produttive: legge 486/92 Decreto legge 548/96 art. 5 Interventi per la prosecuzione dell'attività dei Consorzi di sviluppo industriale nelle aree di cui alla legge 219/81	2.085.068.457	65.000.000	-	2.150.068.457	1.826.839.000	60.000.000	-	1.886.839.000	2.375.702.000	413.000.000	-	2.712.702.000
Programma negoziale	287.666.000	35.000.000	-	322.666.000	-	-	-	40.000.000	2.375.702.000	337.000.000	-	2.712.702.000
<b>Totale piano gestione 6</b>	2.376.349.655	100.000.000	-	2.476.349.655	1.826.839.000	100.000.000	-	1.926.839.000	2.375.702.000	750.000.000	-	3.125.702.000
imprenditoria femminile: legge 215/92	123.949.655	-	-	123.949.655	51.645.690	-	-	51.645.690	-	-	-	-
<b>Totale piano gestione 7</b>	123.949.655	-	-	123.949.655	51.645.690	-	-	51.645.690	-	-	-	-

24.911.000

INTERVENTI	ANNO 2003			ANNO 2004			ANNO 2005					
	Importi a legislazione vigente	rimodulazione e modifiche degli stanziamenti del fondo unico degli incentivi	Stanziamnti aggiuntivi finalizzata 2003	TOTALE	Importi a legislazione vigente	rimodulazione e modifiche degli stanziamenti del fondo unico	Stanziamnti aggiuntivi finalizzata 2003	TOTALE	Importi a legislazione vigente	rimodulazione e modifiche degli stanziamenti del fondo unico degli incentivi	Stanziamnti aggiuntivi finalizzata 2003	TOTALE
Legge 266/97 art. 14 Aree di degrado urbano	51.645.690	51.645.690	-	-	12.911.000	51.645.690	-	64.556.690	-	-	-	-
Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese Legge 862/96 art. 2 comma 100 lettera a) e Legge 266/97 art. 15	25.822.845	24.911.000	-	50.733.845	12.911.000	12.911.000	-	-	-	-	-	-
Legge 49/85 art. 17 (legge Marcora sulla cooperazione)	19.625.362	19.625.362	-	-	-	19.625.362	-	19.625.362	-	-	-	-
Interventi per lo sviluppo delle attività di commercio elettronico Articolo 103, comma 5 legge finanziaria 2001	41.316.552	-	-	41.316.552	-	-	-	-	-	-	-	-
Interventi per il settore produttivo tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero. Articolo 103, comma 5 legge finanziaria 2001, e articolo 59 legge finanziaria 2002	16.493.707	-	-	16.493.707	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanziamento programma IPT art. 14 legge 5 marzo 2001, n. 57	18.592.000	2.000.000	-	16.592.000	18.592.000	2.000.000	-	16.592.000	-	-	-	-
<b>Totale piano gestione 8</b>	<b>173.496.156</b>	<b>48.360.052</b>	<b>-</b>	<b>125.136.104</b>	<b>44.414.000</b>	<b>56.360.052</b>	<b>-</b>	<b>100.774.052</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.654.960.420</b>	<b>200.000.000</b>	<b>150.000.000</b>	<b>3.604.960.420</b>	<b>2.577.146.203</b>	<b>100.000.000</b>	<b>200.000.000</b>	<b>2.877.146.203</b>	<b>2.826.466.000</b>	<b>100.000.000</b>	<b>850.000.000</b>	<b>3.776.466.000</b>





# *Il Ministro delle Attività Produttive*

- VISTA la legge 23 dicembre 1998, n. 448 recante “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo” ed in particolare l’articolo 52 che ha previsto che le autorizzazioni legislative di spesa ed i rifinanziamenti concernenti gli interventi alle imprese gestiti dal Ministero delle attività produttive, affluiscono ad un apposito Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese da ripartire tra i vari interventi con decreto del Ministro delle attività produttive previo parere delle Commissioni parlamentari competenti;
- VISTA la legge 27 dicembre 2002, n. 290 concernente “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005”;
- VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze relativo alla “Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2003” e che prevede, nell’ambito dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive, il Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese con uno stanziamento sul capitolo 7420 di € 3.604.960.420 in termini di competenza;
- RITENUTO opportuno ripartire lo stanziamento complessivo tra i vari interventi agevolativi;
- CONSIDERATO che una parte degli interventi a suo tempo gestiti dal Ministero è stata conferita, in applicazione del decreto legislativo 112/98, alle Regioni, ma che detto trasferimento non ha ancora interessato le Regioni Sicilia e Valle d’Aosta che non hanno adeguato i loro statuti, e che, sebbene sia da prevedere che nel corso del 2003 il conferimento sarà completato, appare opportuno precisare che nel caso in cui vi fossero dei ritardi, la quota degli stanziamenti che sarà attribuita a dette Regioni e che non possa essere trasferita sarà utilizzata dal Ministero delle attività produttive per i vari interventi sulla base di percentuali prestabilite;
- SENTITE le Commissioni parlamentari competenti;

## DECRETA

### ART. 1

La ripartizione tra i vari interventi delle risorse globalmente assegnate, in termini di competenza, allo stato di previsione del Ministero delle attività produttive per gli interventi agevolativi alle imprese è quella risultante dall'allegato.

### ART. 2

Le maggiori somme che confluiranno al Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese per effetto di variazioni di bilancio saranno attribuite agli interventi di competenza. Per eventuali variazioni tra gli interventi dovute ad intervenute nuove esigenze si procederà sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

### ART. 3

Qualora ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 112/98, nel corso dell'anno 2003, non venga completato il conferimento delle funzioni in materia di incentivi alle imprese alle Regioni Sicilia e Valle d'Aosta, la ripartizione tra i vari interventi dei fondi di competenza di dette Regioni, avverrà sulla base delle seguenti percentuali:

INTERVENTO	PERCENTUALE FONDI DA ASSEGNARE
Art. 13 del D.L. n. 79/1997 convertito con L. 28 maggio 1997, n. 140 - "Misure fiscali a sostegno dell'innovazione nelle imprese industriali"(così come modificata dalla Legge 7 agosto 1997, n. 266, articolo 17)	14,70
Legge 27 dicembre 1997 n. 449 - Art. 11 - "Interventi a favore del commercio e turismo" (così come modificata dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448, dalla legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'art. 145 comma 74 legge finanziaria 2001)	19,10
Legge 8 agosto 1995, n. 341 - Art. 1 - "Agevolazioni in forma automatica" (così come modificata dalla L. 7 agosto 1997, n. 266, articolo 8).	47,20
Legge 7 agosto 1997, n. 266 - Art. 8 c. 2 - "Incentivi automatici"	19,00

### ART. 4

Il decreto viene comunicato alla Corte dei Conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

IL MINISTRO

**Interventi per il settore commerciale (piano di gestione 01)**

INTERVENTO	2003	2004	2005 e seguenti
Cofinanziamento programmi regionali commercio e turismo: legge 266/97, ivi compresi, per 30.987.414 euro, gli interventi di cui all'articolo 52 comma 80 della legge finanziaria 2002	-	53.291.380	50.000.000
Cofinanziamento dei sistemi turistici locali per i progetti di sviluppo che prestino ambiti interregionali e sovraregionali: art. 5, legge 29 marzo 2001, n. 135	-	53.291.380	50.000.000
Incentivi fiscali al commercio: legge 449/art. 11 (somme da trasferire alle regioni)	15.493.707	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>15.493.707</b>	<b>106.582.760</b>	<b>100.000.000</b>

**Industria aeronautica (piano di gestione 02)**

INTERVENTO	2003	2004	2005 e seguenti
Interventi per l'aeronautica e per l'industria aerospaziale e duale: legge 808/85 e rif.ti, legge 140/99 art.1 lett. a) e b) ed art.2	579.314.400	590.580.133	550.764.000
<b>TOTALE</b>	<b>579.314.400</b>	<b>590.580.133</b>	<b>550.764.000</b>

**Interventi per la ricerca e lo sviluppo (piano di gestione 03)**

INTERVENTO	2003	2004	2005 e seguenti
Agevolazioni per l'innovazione tecnologica: legge 46/82	202.451.243	58.876.000	-
Misure a sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo nelle imprese industriali Articolo 108 legge finanziaria 2001, come modificato dall'articolo 48 della legge finanziaria 2002	46.181.121	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>248.932.364</b>	<b>58.876.000</b>	<b>-</b>

**Interventi di ristrutturazione e riconversione industriale (piano di gestione 04)**

INTERVENTO	2003	2004	2005 e seguenti
Incentivi per la reindustrializzazione delle aree siderurgiche: legge 181/89	5.549.846	20.272.999	-
Interventi per la ristrutturazione produttiva dell'industria bellica: legge 237/93	9.411.845	16.411.000	-
Interventi per lo sviluppo di un polo di attività industriali ad alta tecnologia nel territorio del comune di Genova Articolo 145 comma 52 legge finanziaria 2001	-	5.164.569	-
<b>TOTALE</b>	<b>14.961.691</b>	<b>41.848.568</b>	<b>-</b>

**Interventi nel settore minerario (piano di gestione 05)**

INTERVENTO	2003	2004	2005 e seguenti
Interventi per la ricerca mineraria legge 752/82 artt.9 e 17	15.075.991	-	-
Interventi per assicurare l'ottimale ripristino ambientale e incrementare il livello di sicurezza delle cave Articolo 114, commi 4 e 6 legge finanziaria 2001	5.746.853	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>20.822.844</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Interventi per le aree depresse (piano di gestione 06)**

INTERVENTO	2003	2004	2005 e seguenti
Incentivi alle attività produttive: legge 488/92 (*)	2.150.068.457	1.886.839.000	413.000.000
Decreto legge 548/96 art. 5 Interventi per la prosecuzione dell'attività dei Consorzi di sviluppo industriale nelle aree di cui alla legge 219/81	3.615.198	-	-
Programmazione negoziata (*)	322.666.000	40.000.000	2.712.702.000
<b>TOTALE</b>	<b>2.476.349.655</b>	<b>1.926.839.000</b>	<b>3.125.702.000</b>

(\*) Su tali stanziamenti graveranno anche gli oneri relativi al funzionamento dell'Istituto per la promozione industriale (IPI) riguardanti le iniziative e le attività di assistenza connesse con gli interventi della legge 488/92 e della programmazione negoziata.

**Imprenditoria femminile (piano di gestione 07)**

INTERVENTO	2003	2004	2005 e seguenti
Azioni positive per imprenditoria femminile: legge 215/92	123.949.655	51.645.690	-
<b>TOTALE</b>	<b>123.949.655</b>	<b>51.645.690</b>	<b>-</b>

**Altri interventi (piano di gestione 08)**

INTERVENTO	2003	2004	2005 e seguenti
Legge 266/97 art. 14 Aree di degrado urbano	-	64.556.690	-
Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese legge 662/96 art. 2 comma 100 lettera a) e legge 266/97 art. 15	50.733.845	-	-
Legge 49/85 (legge Marcora sulla cooperazione)	-	19.625.362	-
Interventi per lo sviluppo delle attività di commercio elettronico Articolo 103, comma 5 legge finanziaria 2001	41.316.552	-	-
Interventi per il settore produttivo tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero. Articolo 103, comma 5 legge finanziaria 2001 e articolo 59 legge finanziaria 2002	16.493.707	-	-
Finanziamento programma IPI art. 14 legge 5 marzo 2001, n. 57	16.592.000	16.592.000	-
<b>TOTALE</b>	<b>125.136.104</b>	<b>100.774.052</b>	<b>-</b>

<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>3.604.960.420</b>	<b>2.877.146.203</b>	<b>3.776.466.000</b>
------------------------	----------------------	----------------------	----------------------